



Le novità della legge 215/2021 in materia di sicurezza sul lavoro

(note prodotte con il supporto di Gruppo PLS)

In dicembre 2021, la **Legge n. 215** ha apportato numerose variazioni rilevanti al [D. Lgs 81/2008](#). Tra queste modifiche, vale la pena approfondire le novità introdotte all'art.14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, che vedono un inasprimento del **Provvedimento di Sospensione dell'attività imprenditoriale** in caso di gravi violazioni in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

La **sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni** delle norme antinfortunistiche non è una novità introdotta dalla **Legge 215/2021**: il **Provvedimento di Sospensione**, infatti, era previsto sin dalla prima uscita del **D. Lgs. 81/2008**; tuttavia le recenti modifiche hanno influito sui criteri per l'applicazione di tale provvedimento: si può pertanto sostenere che, oggi, le aziende che violano la legge in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro siano soggette a rischi maggiori.

IN QUALI CASI SI PUÒ INCORRERE NEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ?

Riportiamo di seguito le fattispecie individuate dall'Allegato I del D. Lgs. 81/08, da notare in particolare i punti 3, 6, 9, 10, 11, 12:

1. Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
3. **Mancata formazione ed addestramento**
4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP)
5. Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)
6. **Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9. **Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi**
10. **Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi**
11. **Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)**
12. **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.** 12-bis. Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Nell'ipotesi di violazione di una o più delle fattispecie sopra elencate, presupposto per la revoca è l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse.

Per quanto riguarda il ruolo del preposto, nello specifico per queste novità, **la legge 215/21 aggiunge un nuovo compito per tale figura: dovrà interrompere, se necessario, l'attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.**